

**COMUNE DI BIBBONA
(Provincia di Livorno)**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE E
DEL PARCO DI TIRO CON L'ARCO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO
FORESTALE MACCHIA DELLA MAGONA.**

PREMESSO

CHE con determina del Responsabile dell'U.O. Urbanistica e Lavori Pubblici n. __ del _____ veniva affidato il servizio relativo alla gestione del servizio di visite guidate e del Parco di tiro con l'arco, all'interno del complesso forestale *Macchia della Magona*, alla _____ di _____, per l'importo contrattuale di € _____ al netto di I.V.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaotto, il giorno _____ del mese di _____ in Bibbona, nella residenza Comunale,

TRA I SIGNORI

SIMONCINI Arch. Paolo, nato a Livorno il 16.10.1956, Responsabile dell'U.O. Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Bibbona, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, P.I.: 00286130497, nell'ambito dell'incarico conferito con Decreto Sindacale n° 131 del 28.12.2007;

E

Sig. _____ nato a _____ () il _____, C.F.: _____ in qualità di _____ della _____ con sede in _____, Via _____ n° _____, P.I.: _____;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

La presente premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Articolo 2 – Finalità ed oggetto

Il Comune di Bibbona concede a _____, (di seguito denominata gestore), la gestione del servizio di visite guidate e del parco di tiro con l'arco nell'ambito del complesso forestale denominato Macchia della Magona, come da *progetto gestionale* presentato in sede di gara, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato. Sono resi disponibili al soggetto gestore: l'immobile denominato "Casetta" e il servizio igienico entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto in quanto oggetto di restauro/costruzione, nonché gli arredi e tutte le attrezzature a corredo quali risultano al seguente articolo 12. E' compresa nell'affidamento della gestione dei servizi suddetti la manutenzione ordinaria e la custodia del percorso botanico per diversamente abili, posto nelle vicinanze del parco di tiro con l'arco.

L'area adibita a parco di tiro con l'arco ed il percorso botanico per diversamente abili sono situati all'interno del complesso forestale "Macchia della Magona" in località Campo di Sasso, come meglio individuate nelle due cartografie che si allegano. Gli itinerari naturalistici sono quelli individuati nella *carta turistica* della Macchia della

Magona e quelli di futura realizzazione previsti dal Piano di Gestione del Complesso forestale.

Articolo 3 – Durata della concessione

La concessione avrà la durata di **tre anni** dalla firma della presente scrittura privata ed alla scadenza non si rinnoverà automaticamente.

Il Comune di Bibbona potrà revocare in qualunque momento la concessione nel caso in cui alle strutture oggetto del presente atto sia data una destinazione diversa da quella definita nell'atto di concessione, o in caso di inadempienza, per qualsivoglia causa, del gestore, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In questo caso l'impianto dovrà essere restituito al Comune entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e/o cose.

Articolo 4 – Norme di sicurezza

Il parco di tiro con l'arco dovrà sottostare alle vigenti normative ed a quelle dettate da questa Amministrazione che consistono in:

- Eventuali modifiche apportate al parco di tiro con l'arco devono essere preventivamente concordate e poi collaudate dall'Ufficio comunale competente, in maniera che sia garantita la disponibilità del complesso forestale per tutti gli utenti dello stesso. Dopo il sopralluogo, alla presenza del gestore, l'Ufficio competente rilascerà il relativo benestare con le eventuali prescrizioni e/o correzioni da effettuare con i relativi tempi di realizzazione. Il tutto a pena di decadenza della convenzione.
- Non dovranno esservi tiri incrociati fra una piazzola e l'altra e i bersagli non dovranno essere in linea con altri successivi o precedenti. Dovrà comunque essere impedito che le frecce, che non colpiscono i battifreccia, presegua la loro corsa all'interno del bosco senza essere fermate da ostacolo naturale o artificiale nelle immediate vicinanze.
- Intorno ai bersagli o lungo la traiettoria di tiro non dovranno esservi ostacoli tali da impartire alle frecce lanciate delle pericolose deviazioni per l'incolumità delle persone.
- Nel caso di bersagli occultativi per aumentare la difficoltà di tiro, non dovranno esservi in prossimità di picchetti di tiro ostacoli tali da generare pericolo sia per lo stesso arciere che per le persone che si trovano in prossimità.
- Non potranno essere sistemati bersagli con tiri basso/alto con sfondo cielo senza che vi sia idonea protezione laterale al battifreccia di almeno 2 metri per lato.
- Il percorso dovrà essere ben visibile sul sentiero o camminamento mediante una idonea segnalazione (bindella bianco-rossa, cartelli indicatori). Tutti i cartelli dovranno essere apposti su paletto infisso al terreno.
- In occasioni delle manifestazioni e comunque dell'utilizzo del campo di gara, il gestore è tenuto a:
 - Predisporre il campo di gara secondo il regolamento nel rispetto delle norme di sicurezza, predisponendo cartelli ed indicazioni ad impedire l'accesso ad estranei sul parco di gara, con l'indicazione degli spazi in cui può accedere il pubblico;
 - Comunicare, se necessario ai sensi delle norme vigenti, alle autorità competenti i tempi ed i luoghi di svolgimento della gara, affinché siano rilasciate per tempo le necessarie autorizzazioni di Pubblica Sicurezza;
 - Risolvere eventuali problemi che insorgessero durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Articolo 5 – Canone

Per l'utilizzo degli immobili riguardanti il parco di tiro con l'arco il gestore dovrà versare al Comune di Bibbona, un canone ricognitorio quantificato in € 180,00 annui, per il primo anno da corrispondere alla stipula della presente convenzione, per gli anni successivi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.-

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi legali correnti e qualora la morosità dovesse protrarsi per oltre sei mesi, la concessione sarà revocata nei modi di cui all'art. 49 del Regolamento di attuazione della L.R.T. 39/2000.

Articolo 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo per l'attuazione del “progetto gestionale” presentato in sede di gara, che il Comune di Bibbona corrisponderà alla associazione/società _____ è pari a € _____.

Detto compenso verrà corrisposto come segue:

il 30% entro 12 mesi dalla firma della presente convenzione;

il 30% dopo 24 mesi dalla firma della presente convenzione;

il 30% entro 36 mesi dalla firma della presente convenzione

il 10% successivamente alla relazione finale sulla regolare attuazione della convenzione, tale relazione dovrà essere presentata da parte del Responsabile del Procedimento entro un mese dalla scadenza della convenzione.

Il Responsabile del Procedimento può rilasciare acconti anche in fase intermedia sulla base dell'effettiva attività svolta.

Per lo svolgimento di quanto previsto dalla presente convenzione non sono dovuti ulteriori compensi oltre il corrispettivo suddetto e la corresponsione da parte degli utenti delle tariffe di cui all'art. 18 della convenzione stessa.

Articolo 7 - Utenze

Sono a carico del gestore gli oneri relativi alle forniture di energia elettrica e per l'approvvigionamento idrico.-

Sono ugualmente a carico del gestore le spese necessarie per il materiale di pulizia, sanitario ed igienico, nonché per la manutenzione ordinaria, come specificato all'art. 11.

Articolo 8 – Obblighi del Gestore

A) per quanto riguarda la gestione del **parco di tiro con l'arco**:

- Il Gestore dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative, fiscali, sanitarie, se necessarie;
- Il Gestore si impegna a svolgere nelle strutture affidate in gestione soltanto le attività disciplinate dalla presente convenzione.
- Il Comune di Bibbona si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente il parco ogni qualvolta ne abbia necessità con preavviso di 10 gg. e tenendo conto delle esigenze del gestore.
- Analoga utilizzazione dovrà essere concessa alle scuole presenti sul territorio comunale, per attività sportive, giochi della gioventù e campionati studenteschi.
- Resta inteso che l'accesso al percorso botanico per diversamente abili rimane libero e gratuito.
- Il gestore provvederà alla custodia ed alla vigilanza dell'impianto sportivo e delle attrezzature nonché all'apertura ed alla chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

- Il gestore si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
- Il Gestore dovrà garantire il libero accesso ai dipendenti e attrezzature comunali, nelle aree in concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo della proprietà demaniale, fatte salve le esigenze del gestore.
- Il gestore dovrà altresì garantire il libero accesso ai visitatori, al di fuori delle attività previste nel programma annuale presentato.
- Mantenere in efficienza ed eventualmente integrare tutta la cartellonistica di pericolo esistente sulla perimetrazione dell'area.
- Mantenere in efficienza le attrezzature concesse in dotazione (archi, frecce, ecc.).

B) per quanto riguarda le **visite guidate**:

- Il Gestore dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative, fiscali, sanitarie, se necessarie
 - il gestore si impegna ad effettuare gratuitamente almeno tre escursioni guidate, all'anno, nel complesso forestale a richiesta dell'Amministrazione con preavviso di 10 giorni e tenendo conto delle esigenze del gestore.
 - Analoga utilizzazione dovrà essere concessa alle scuole presenti sul territorio comunale per attività didattiche per almeno cinque escursioni all'anno.
- ° Ad utilizzare personale volontario tesserato o, qualora si avvalga di personale dipendente, dovrà applicare nei confronti dello stesso, condizioni normative, contributive e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra Comune e il personale della società.
- ° Ad osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza sul lavoro.

Articolo 9 – Divieti

A) E' fatto divieto di accendere fuochi, se non per scaldare le vivande in appositi spazi e sotto stretto controllo, nel rispetto delle prescrizioni regionali e forestali in materia. Mentre nel periodo estivo è fatto divieto assoluto:

- * accendere qualsiasi tipo di fuoco;
- * fumare;
- * usare apparecchiature elettriche e/o elettroniche che possono provocare scintille;
- * ogni altra azione che possa provocare l'innesco del fuoco.

B) E' vietato inoltre abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo il percorso e nelle piazzole di tiro, restando il gestore sempre responsabile della pulizia e del mantenimento in perfetto ordine dell'area utilizzata.

C) E' fatto divieto tagliare e/o potare le piante se non preventivamente autorizzate dal Comune, così come danneggiarle mediante iscrizioni con coltelli od altri strumenti all'uopo utilizzati;

D) E' vietato danneggiare le cose del patrimonio, sporcare ed imbrattare con scritte o vernice le rocce, i cippi e le piante.

Articolo 10 – Accesso al parco di tiro con arco

L'accesso all'area avviene a piedi, con sosta dei veicoli nei pressi della sbarra di Casetta di Campo di Sasso. E' consentito comunque l'accesso con biciclette e cavalli. In ottemperanza alla normativa regionale, è fatto divieto a chiunque circolare con mezzi motorizzati nelle zone e strade forestali facenti parte del patrimonio, salvo le deroghe, previste ex Lege, per i mezzi di soccorso o per il trasporto di invalidi. Considerato che la strada è interdetta alla circolazione dei veicoli mediante catena con lucchetto, sarà il gestore a custodire copia della chiave del lucchetto e sarà sua cura consegnarla al conduttore del mezzo di servizio che dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo al gestore il rispetto del C.d.S. e il mantenimento di un velocità tale da non causare pericolo per la propria ed altrui incolumità e comunque non superiore a 20 Km/h (esclusivamente all'interno del Complesso Forestale Macchia della Magona);

Si richiama il rispetto della proprietà demaniale e di quanto in essa contenuto, nel rispetto delle vigenti norme in materia di caccia, rispetto ambientale e quanto altro previsto dalla vigente legislazione;

Articolo 11 – Manutenzione

Rimane a carico del Comune di Bibbona la manutenzione straordinaria del **Parco di Tiro con l'arco** del percorso botanico per diversamente abili e delle pertinenze annesse. Il gestore si fa carico di ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature concesse in gestione con il presente atto.

In particolare il gestore si impegna a:

- a) provvedere alla riparazione semplice degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione vetri, etc.), alle riprese di tinteggiatura e verniciatura, cambio delle lampade, prese ed interruttori; riparazioni e/o sostituzione rubinetteria, riparazione di attrezzature ed arredi, manutenzione compreso ogni onere e spesa per il regolare funzionamento dell'impianto di fitodepurazione e, comunque, quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto, locali ed attrezzature in condizioni normali ed efficienti;
- b) manutenzione del percorso e delle piazzole di tiro, nonché ogni altra infrastruttura a servizio dell'attività;
- b) ad assicurare la pulizia della struttura comprese le pertinenze ed i servizi igienici, utilizzando prodotti biocompatibili, per tali prodotti dovranno essere presentate le schede tecniche dalle quali risulti la biocompatibilità;
- c) a procedere con diligenza alla custodia dell'intero complesso curandone l'apertura e la chiusura al termine di ogni utilizzo;
- d) a segnalare immediatamente alla Amministrazione Comunale qualunque danneggiamento od eventi che comportino un intervento di manutenzione straordinaria, onde evitare il deterioramento della struttura;
- e) ad assumersi la responsabilità dei danni ed infortuni che dovessero derivare al personale durante la manutenzione degli impianti ed ai terzi utenti per l'accesso agli impianti e durante la pratica della disciplina sportiva per qualunque causa riferibile all'impianto;

Al gestore è fatto divieto di procedere a modifiche degli impianti o di intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. In

quest'ultimo caso ogni opera ed impianto stabilmente costruiti od infissi al suolo resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso alcuno per il concessionario.

Articolo 12 – Materiali in dotazione

Il Comune di Bibbona concede in dotazione all'associazione/società aggiudicatrice della gestione i materiali di seguito elencati:

<i>Materiali per tiro con arco</i>	<i>quantità</i>
Visuali FITA diametro cm 80	50
Archi ricurvi per principianti età <14 anni	5
Archi ricurvi per principianti età >14 anni	5
Mirini	8
Parabracci	8
Paraditi	8
Farette	8
Frecce in carbonio/alluminio, complete	120
Chiodi ferma visuali	60
Paglione diametro cm 128 spessore cm 8,	16

<i>Arredi</i>
Gruppo pic-nic, costituito da n. 1 tavolo e n. 2 panche, avente dimensioni di cm 200 x 150 x 80, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave.
Gruppo pic-nic per diversamente abili, costituito da n. 1 tavolo e n. 2 panche, avente dimensioni di cm 300 x 150 x 80, realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave. Per permettere l'accesso a diversamente abili, il tavolo sarà più lungo delle panche di circa cm 100

<i>Cartellonistica</i>	<i>quantità</i>
Cartello monitore in lamiera zincata a caldo, dimensioni cm 20x30 spessore mm 0.5, bordato nei lati superiore ed inferiore, con scritte bianche su fondo rosso.	n.100
Cartelli tematici delle specie vegetali, in lamiera di alluminio, cm 30 x 20 spessore 3 mm, riportanti diciture e foto in quadricromia, integrate da scrittura in Braille, per non vedenti.	n. 10
Cartello segnaletico in legno di Castagno, impregnato a pressione con sali atossici o altro trattamento similare, avente dimensioni di cm 30 x 50, spessore cm 3, pantografati e colorati, riportante diciture, pantografate e colorate.	n.. 22

Il materiale sopraelencato, al termine della concessione, dovrà essere restituito al Comune negli stessi quantitativi e nelle stesse condizioni fatto salvo il deterioramento dovuto all'usura. In caso di rottura sarà a cura del gestore provvedere alla sostituzione a proprie spese.

Articolo 13 -Obblighi assicurativi

Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisce tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone ed alla struttura, con un congruo massimale per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte, comunque non inferiore ad € 500.000,00.

Il gestore si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni e incendio dell'impianto e all'ambiente circostante, non inferiore ad € 500.000,00. Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo, secondo le mansioni assunte e si obbliga a tenere il Comune di Bibbona sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Articolo 14 – Obblighi previdenziali

L'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e della regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori ed operanti ad altro titolo).

Articolo 15 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale il gestore ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, quantificata in € 20.000,00, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa valevole per tutta la durata complessiva del contratto di concessione e comunque fino alla data di autorizzazione di svincolo, emessa da _____ . La cauzione prestata mediante fideiussione deve recare l'esplicita rinuncia, da parte dell'istituto bancario o assicurativo, alla preventiva escussione del garantito. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il gestore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante il periodo contrattuale. Lo svincolo della cauzione potrà avvenire solo mediante dichiarazione liberatoria del Comune di Bibbona.

Articolo 16 – Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 17 – Controlli

Il Comune di Bibbona avrà libero accesso all'impianto per verifiche e controlli sulla gestione (attività, modo di conduzione, ecc.) dell'impianto, sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate

inadempienze e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 18.

Ogni 6 mesi il gestore presenterà una rendicontazione dettagliata sulle attività svolte, evidenziando l'adempimento di quanto programmato in sede di gara.

L'inadempienza al programma prodotto in sede di gara, in mancanza di documentate motivazioni, può determinare la risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 18 – Sanzioni

In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

In caso di inadempienze di lieve entità quali negligenze nelle pulizie, il gestore sarà tenuto, previa contestazione scritta, al pagamento delle seguenti sanzioni:

€ 100,00.= per la prima infrazione

€ 200,00.= per le successive infrazioni.

Dalla terza infrazione la convenzione potrà essere revocata.

Articolo 19 – Tariffe

Per il parco di tiro con l'arco l'associazione/società potrà richiedere la quota di iscrizione e/o partecipazione alle gare in misura non superiore a quelle correnti per questo tipo di attività.

Per il servizio di escursioni guidate all'interno del complesso forestale non potranno essere richieste quote superiori a quelle indicate da questa Amministrazione e precisamente: € 3,50 adulti e € 2,00 ragazzi fino a 16 anni e pensionati, sia a piedi che in mountain-bike. Le quote suddette sono introitate dall'associazione/società.

Articolo 20 - Recesso

Il gestore ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune. E' consentito al gestore il diritto di recesso anticipato dal contratto senza preavviso nel caso in cui la struttura non sia più idonea a svolgervi l'attività. Il Comune può valersi della risoluzione automatica della presente convenzione nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di sub-appalto;
- b) inadempimento grave da parte del gestore agli obblighi assunti con il presente atto;
- c) inadempienza al programma delle attività, prodotto dal gestore, in sede di gara;
- d) violazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 riscontrati e contestati al gestore dagli uffici comunali;
- e) destinazione dell'impianto ad usi diversi da quelli consentiti in convenzione o da altra autorizzazione;
- f) chiusura dell'impianto od interruzione dell'attività, al di fuori dei periodi consentiti, non dovuta a causa di forza maggiore documentata;
- g) violazioni contestate dalle competenti autorità della normativa vigente in relazione all'utilizzo del personale necessario per il funzionamento dell'impianto;
- h) violazione delle norme sull'igiene, la sanità, il decoro, il funzionamento dell'impianto, constatate dall'autorità sanitaria e di vigilanza.

La risoluzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo al ricevimento della dichiarazione del Comune mediante lettera raccomandata A.R..

Articolo 21 – Restituzione dell'impianto

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione, il gestore è tenuto a restituire l'impianto, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui le sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per l'uso. Per i suddetti materiali e beni verrà redatto un verbale di consistenza, nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra i materiali di cui all'art. 11 ed i materiali riconsegnati sarà obbligo del gestore il reintegro degli stessi. In caso di non adempimento da parte del gestore, l'Amministrazione Comunale procederà all'escussione della polizza fideiussoria.

Articolo 22 – Responsabilità

Nessuna responsabilità potrà ascrivere al Comune di Bibbona in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile dell'impianto, la quale farà carico al gestore sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo e contabile, sia per l'aspetto fiscale.

Il gestore dovrà osservare e sarà responsabile dell'osservanza di tutte le norme ed i regolamenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza, sicurezza e funzionamento dell'impianto per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario, per l'apertura ed il funzionamento del parco di tiro con l'arco, nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Articolo 23 – Spese

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti, saranno a carico del concessionario.

Articolo 24 – Domicilio legale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge il domicilio legale presso il Palazzo Municipale.

Letto, approvato e sottoscritto
IL RESPONSABILE U.O.

LA DITTA
